



SERBÌTZIU SOCIALLI

SERVIZIO SOCIALE

Via Municipio, 12 – 09090 GONNOSCODINA

e mail protocollo@comune.gonnoscodina.or.it - e mail pec protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it

**LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 ARTICOLO 11 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2023.**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 che ha istituito il Fondo Nazionale o per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- D.M. LL.PP. 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile;
- Delibera G.R. n. 28/11 del 31 luglio 2024

in ottemperanza alla propria Determinazione n. 154 del 13/09/2024

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al giorno 10 ottobre 2024, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione dell'anno 2024, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 legge 431/98 e ss.mm. e ii.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI:

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2024.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della

L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999):

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 15.563,86;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00;

ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 16.828,00.

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare sarà incrementato del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, i limiti di reddito per la fascia A e B saranno innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C), pertanto, occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C = CA - CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, è incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

NUCLEO FAMILIARE:

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non

risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento in corso. Un'asemplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

SONO CONSIDERATI NUCLEI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE:

- nucleo familiare con portatori di handicap grave (ai sensi della legge 104/92) o con un'invalidità permanente riconosciuta dall'autorità competente (con certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale) superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%)
- presenza nel nucleo familiare di ultra sessantacinquenne;
- nucleo familiare monogenitoriale con almeno 1 figlio minore;
- nuclei familiari con componenti in carico ai servizi sociali

Tali situazioni devono necessariamente essere documentate, a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata.

MOROSITA':

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, i contributi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dal comma 3, dell'articolo 11, della Legge n. 431/1998.

CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI:

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto.

LA DOMANDA DOVRÀ' ESSERE TRASMESSA AL PROTOCOLLO ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 10/10/2024 CORREDATA DA:

- Copia documento di identità in corso di validità;
- Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato;
- Copia della ricevuta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di registrazione del contratto in regola al momento di presentazione della domanda;
- Copia dell'Attestazione ISEE 2024, + DSU di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013;
- Copia delle ricevute dimostranti l'avvenuto pagamento del canone di locazione (le ricevute per i restanti mesi dovranno essere consegnate all'Ufficio entro il termine ultimo del 31

gennaio 2025). Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile; (le ricevute devono essere in regola con l'imposta di bollo), o le copie dei bonifici bancari con le indicazioni riconducibili al locatore, al locatario all'importo e al periodo.

- Si ricorda che nel caso di cambio dell'abitazione con stipula di nuovo contratto, quest'ultimo dovrà essere consegnato in copia all'Ufficio, compresa la ricevuta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di registrazione;
- per i cittadini extracomunitari occorre la copia del titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i., D.Lgs. 3/2007 e D.Lgs. 30/2007). Qualora in possesso di titolo di soggiorno scaduto, alla domanda dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno posseduto o di nuovo titolo, che dovrà comunque essere presentato obbligatoriamente entro il termine del 31.12.2024 pena la perdita al diritto dell'eventuale contributo spettante ed erogabile;
- i cittadini portatori di handicap grave (ai sensi della legge 104/92) o con un'invalidità permanente riconosciuta dall'autorità competente (con certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale) superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%) dovranno consegnare copia della certificazione attestante handicap/invalidità;
- Copia codice IBAN.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere al contributo gli interessati devono presentare domanda:

- A mano all'Ufficio Protocollo;
- tramite raccomandata A/R - l'istanza dovrà comunque pervenire entro il giorno 10 ottobre 2024 e quindi non farà fede il timbro dell'Ufficio Postale.
- all'indirizzo di posta elettronica e-mail: protocollo@comune.gonnoscodina.or.it – gli allegati all'istanza presentata tramite posta elettronica, dovranno essere esclusivamente in formato PDF, leggibili e in unico file per documento da allegare;
- all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it – gli allegati all'istanza presentata tramite posta elettronica, dovranno essere esclusivamente in formato PDF, leggibili e in unico file per documento da allegare;

I moduli sono disponibili in presso gli Uffici comunali e sono scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente: <https://www.comune.gonnoscodina.oristano.it>.

Sarà cura dell'interessato richiedere il numero di protocollo assegnato all'istanza, al fine di verificare l'ammissibilità e presenza in graduatoria. Quest'ultima sarà pubblicata all'albo pretorio e nel sito del comune.

Per eventuali dubbi o chiarimenti è possibile contattare:

- L'Ufficio Servizi Sociali

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 – lunedì e mercoledì anche dipomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00 - telefono 0783/92000

- mail protocollo@comune.gonnoscodina.or.it; protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande non sottoscritte o incomplete non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

L'Ufficio, sulla base dell'istruttoria delle domande e dei relativi controlli, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sarà possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa, **in caso di assenza di ricorsi la graduatoria provvisoria si intenderà definitiva.**

La graduatoria verrà pubblicata in forma anonima. Per individuare la propria posizione in graduatoria si fa riferimento al numero di protocollo di acquisizione della propria domanda.

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO.

L'ammontare del contributo non può eccedere **la differenza tra il canone annuo** effettivo, al netto degli oneri accessori, **e il canone considerato sopportabile** in relazione alla situazione reddituale del beneficiario e rapportato alle mensilità concesse.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; canone annuo effettivo = €

3.600,00; canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Il contributo annuo, determinato sulla base del canone annuo secondo le indicazioni per le Fasce A e B, sarà rapportato al numero di mensilità finanziabili.

Il contributo mensile si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2024.

Infine il contributo concedibile si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi dovuti per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

QUALORA LE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE COMPLESSIVE NON FOSSERO SUFFICIENTI A COPRIRE PER INTERO LA SPESA, SI DARÀ' LUOGO ALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI IN MANIERA PROPORZIONALE.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo a seguito dell'accreditamento da parte della R.A.S. del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica degli avvenuti pagamenti delle mensilità del canone di locazione. I beneficiari dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento, pena l'esclusione dal contributo.

Potranno essere inviati, a giustificativo del pagamento del canone di locazione:

- bonifici bancari o postali;
- fotocopia delle ricevute rilasciate dal proprietario dell'immobile affittato; su ogni ricevuta dovrà essere apposta una marca da bollo da € 2,00;

E' obbligatorio inserire l'IBAN del conto corrente sul quale il contributo deve essere accreditato. Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'Ufficio anche il codice fiscale dell'intestatario del conto.

Nel caso di cambio del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, le modifiche devono essere comunicate tempestivamente, per evitare errori e lungaggini nella liquidazione del contributo.

CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso al contributo, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. I requisiti potranno essere accertati anche successivamente all'erogazione del contributo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Responsabile del procedimento e sub-titolare del trattamento dei dati è l'Assistente Sociale dott.ssa Fenu Elena;

INFORMATIVA PRIVACY

Per quanto concerne il procedimento relativo all'erogazione del contributo per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art. 11, l'informativa viene riportata in ultima pagina del modulo di domanda.

LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIALE
Dott.ssa Zanda Giannella Angela